



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BATTISTA, ORELLANA e PALERMO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2016**

Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione delle quote dell’otto per mille non espresse in sede di dichiarazione annuale dei redditi

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», disciplina l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. Le disposizioni in essa contenute nascono dall'esigenza di determinare gli impegni finanziari dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica, nonché dal proporre un sistema che potesse essere esteso anche alle altre confessioni religiose.

Il sistema delineato dalla predetta legge, rappresenta ancora oggi il meccanismo di finanziamento indiretto a tutte le altre confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Attualmente partecipano alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito Irpef, la Chiesa cattolica, le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia (che partecipano alla ripartizione della sola quota risultante dalle scelte espresse) l'Unione delle comunità ebraiche italiane, la Chiesa evangelica luterana in Italia, l'Unione buddhista in Italia e l'Unione induista in Italia.

Nel dettaglio, i meccanismi che regolano la ripartizione sono contenuti negli articoli 47, 48 e 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

In forza del disposto dell'articolo 47, secondo comma, «una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, a diretta gestione statale e, in parte,

a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa, cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono decise sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse».

Di seguito, il terzo comma recita «le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse».

L'intero ammontare da ripartire, quindi, tra le diverse confessioni religiose e lo Stato, è sempre proporzionale (otto per mille) all'importo che lo Stato incassa a titolo di Irpef. La ripartizione è invece esclusivamente collegata alla volontà dei contribuenti che, senza alcun obbligo, esprimono la propria preferenza in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Così come rilevato dalla Sezione centrale di controllo della Corte dei conti, con Deliberazione n. 16 del 2014 e pubblicata il 19 novembre 2014, nell'attuale sistema di dichiarazione dei redditi emergono «elementi di debolezza nella normativa vigente e nella gestione dell'istituto che impongono valutazioni ed iniziative da parte dei molti soggetti coinvolti».

In particolare tra le criticità delle scelte non espresse, ai sensi del terzo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, evidenziate dalla relazione che ha accompagnato la deliberazione di cui sopra, testualmente si registrano perplessità in

quanto «il non aver manifestato la propria scelta comporta, a prescindere dalle motivazioni, rifiuto del nuovo sistema o volontà di non parteciparvi. Sotto il profilo oggettivo, le somme computabili in base alle scelte non espresse dovrebbero essere considerate denaro pubblico a tutti gli effetti, e, conseguentemente, riassorbite nel bilancio dello Stato o, al più, con qualche perplessità, computate tra quelle destinate a scopi sociali a diretta gestione statale».

L'invito al legislatore ad intervenire ha suggerito di rimodulare le quote non espresse così da destinarle alla diretta gestione statale per gli interventi di cui all'articolo 48 della legge in oggetto.

Nello specifico, il suddetto articolo tiene presente eventi che negli ultimi anni sono diventati purtroppo frequenti e necessitano di risorse certe e fruibili rapidamente quali:

calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà adibiti all'istruzione scolastica.

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, reca modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. In particolare, al primo comma, lettera *a*), si dispone che le quote non espresse rimangono in capo alla diretta gestione dello Stato, fermo restando la libera scelta di destinazione individuale alle singole confessioni religiose. La lettera *b*), prevede che anche le quote di cui alla lettera *a*) vengano utilizzate per gli interventi urgenti e straordinari di cui all'articolo 48.

Per i motivi suesposti, si auspica un celere esame del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 47, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la quota è destinata agli interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale di cui all'articolo 48 della presente legge»;

*b)* all'articolo 48, primo comma, dopo la parola: «secondo», sono inserite le seguenti: «e terzo».